SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 148

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2012.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Attilio Visconti, dal viceprefetto dott.ssa Ilaria Tortelli e dal direttore amministrativo contabile dott. Goliardo Miniati;

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2011, con il quale la dott.ssa Franca Triestino è stata nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto in sostituzione del dott. Attilio Visconti;

Visto, altresì, il proprio decreto, in data 12 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2011, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Manzone è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa (Caserta), in sostituzione della dott.ssa Franca Triestino.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2012
registro n. 5, Interno, foglio n. 298

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2010, il consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Attilio Visconti, dal viceprefetto dott.ssa Ilaria Tortelli e dal direttore amministrativo contabile dott. Goliardo Miniati.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2011, il dott. Attilio Visconti è stato sostituito dalla dott.ssa Franca Triestino.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica datato 12 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2011, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.

Considerato che la dott.ssa Franca Triestino è stata destinata ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Anna Maria Manzone quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa, in sostituzione della dott.ssa Franca Triestino.

Roma, 13 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A07650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 giugno 2012.

Revoca della sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20», proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato con la denominazione «Basta».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto 20 gennaio 2009, modificato con decreti di cui l'ultimo in data 6 ottobre 2010, con il quale l'impresa Verde Bio S.r.l., con sede legale in Montebelluna (Treviso) - v.le della Vittoria n. 14/B, è stata autorizzata all'immissione in commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20» (reg. n. 14539/IP), proveniente dalla Germania ed ivi registrato al n. 3570-00 con la denominazione Basta a nome dell'Impresa Bayer CropScience AG, uguale al prodotto di riferimento «Basta 200» autorizzato in Italia al n. 8117 a nome dell'impresa Bayer CropScience S.r.l.;

Visto il decreto 30 novembre 2010, e successive proroghe di cui l'ultima in data 23 febbraio 2012, di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario di riferimento «Basta 200»;

Visto il decreto 21 dicembre 2010, e successive proroghe di cui l'ultima in data 30 aprile 2012, di consequenziale sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario «Glufos 20», uguale al prodotto di riferimento «Basta 200»;

Visto il decreto 26 aprile 2012 con il quale è stata revocata la sospensione del prodotto fitosanitario «Basta 200» ed il successivo decreto 27 aprile 2012 di ri-registrazione del medesimo secondo i principi uniformi;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, rispetto all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Considerato di dover procedere alla revoca della sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Glufos 20»;

Decreta:

1. È revocata la sospensione del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLUFOS 20, rilasciato al n. 14539/IP all'impresa Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso).

2. Il suddetto permesso è rilasciato fino al 31 dicembre 2015.

3. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

4. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

5. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0.5-1-2.5- 5-10-15-20.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

GLUFOS 20

ERBICIDA TOTALE AD AZIONE FOGLIARE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

TOSSICO

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Glufosinate ammonio puro g 18.02 (= 200 g/l)
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Può ridurre la fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. Irritante per gli occhi

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Evitare l'esposizione - procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta)

Titolare della registrazione:
Bayer CropScience AG - Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim am Rhein (Germania)

Registrazione n. 3570-00

Importato dalla Germania da:
Verde-Bio S.r.l. – V.le della Vittoria 14/b – Montebelluna (TV)
Tel +39 0423 61.42.60

Officina di riconfezionamento / rietichettatura
Chemark Kft. – Peremarton, 8181 Berhida (Ungheria)
Phyteurop S.A. – Zone Industrielle De Grande Champagne, Montreuil-Bellay (Francia)

Registrazione n. 14539 /I.P. del 20/01/2009

Contenuto Netto: Litri 0,5 - 1 – 2,5 – 5 – 10 – 15 – 20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ad esso professionalmente esposte. Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione del prodotto adoperare indumenti protettivi, occhiali, guanti adatti e stivali. Non utilizzare pompe a spalla per l'applicazione. Utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli antideriva ad iniezione d'aria operando ad una pressione di esercizio conforme alle indicazioni d'uso della ditta costruttrice e, comunque, non superiore al limite massimo di 8 bar. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Pronto soccorso – In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone e togliere gli indumenti contaminati: se necessario chiamare un medico.
In caso di contatto con gli occhi, risciacquarsi immediatamente ed abbondantemente per 15 minuti con acqua, chiamare subito un medico.
In caso di ingestione, o a seguito di prolungata inalazione di polvere o vapori: chiamare subito un medico. In caso di ingestione indurre il vomito se il paziente è cosciente; mantenere libere le vie respiratorie.
Ulteriori informazioni per il medico:
Classe chimica: amminoacido fosfinico
Sintomi di intossicazione: disturbi a livello di coscienza, tremori, spasmi e convulsioni dopo una latenza di diverse ore. Non inibisce le acetilcolinesterasi
Indicazioni terapeutiche: in caso di ingestione: lavanda gastrica con acqua, seguita da somministrazione di carbone animato e sodio solfato in caso di intossicazione, qualunque sia la via di esposizione:
- 1 mg/kg di fenobarbital sodio i.m. o subcut. fino ad un massimo di 5 mg/kg/die. 10 mg/kg di diazepam i.v. al fine di prevenire e/o controllare spasmi e convulsioni
- la diuresi forzata e l'emodialisi sono risultate estremamente efficaci
- trattamenti con Atropina o Ossima (2-PAM o Tossigonina) sono controindicati

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

DISERBO TOTALE DELLE ERBE INFESTANTI

GLUFOS 20 è un erbicida ad azione fogliare, che è efficace nel contenimento delle infestanti graminacee e dicotiledoni, annuali e perenni, ed equisetacee, presenti al momento del trattamento. Il prodotto non ha efficacia residuale.

Erbe infestanti sensibili
Graminacee
Agropyron repens (Agropiro), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Avena sterilis* (Avena sterile), *Bromus sterilis* (Forasacco), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), Echinochloa spp. (Giavoni), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium multiflorum* (Loietto italico), *Poa annua* (Fienarola), *Setaria spp* (Panico selvatico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

Dicotiledoni
Abutilon theophrasti (Cencio molle), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Anagallis arvensis* (Anagallide rossa), *Calendula officinalis* (Cappuccina dei campi), *Capsella bursa pastoris* (Borsa del pastore), *Cardamine hirsuta* (Billeri comune), *Chenopodium* spp. (Farinaccio), *Chrysanthemum coronarium* (Bambagella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Convolvolus arvensis* (Vilucchio dei campi), *Conyza* spp. (Coniza), *Crepis biennis* (Radicchiella maggiore), *Daucus carota* (Carota selvatica), *Diplotaxis* spp.(Rucola), *Equisetum arvense* (Coda cavallina), *Euphorbia* spp. (Calendola), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Heliotropium europaeum* (Eliotropio), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Galium aparine* (Attaccamano), *Geranium dissectum* (Geranio), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Malva* spp. (Malva), *Medicago spp.* (Erba medica), *Papaver rhoeas* (Papavero) *Plantago spp.* (Piantaggine), *Parietaria spp.* (Vitriola), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum convolvolus* (Falloppia), *Polygonum lapathifolium* (Persicaria maggiore), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Potentilla reptans* (Cinquefoglie), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rorippa silvestris* (Nasturzio), *Senecio vulgaris*, (Erba calderina), *Silene* spp. (Silene), *Sinapis arvensis* (Senape

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del Regolamento 1107/2009, Art. 52

selvatica), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus* spp. (Crespino), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Trifolium* spp. (Trifogli), *Veronica* spp. (Veronica), *Vicia* spp. (Veccia), *Viola lanceolata*, (Viola), *Xanthium strumarium* (Lappola comune).

DOSE, EPOCA DI IMPIEGO, MODALITA' D'APPLICAZIONE, VOLUMI D'ACQUA DA DISTRIBUIRE

Diserbo sulla fila o interfila di colture arboree o arbustive da frutto, pioppo. Eliminazione di polloni o germogli radicali

Coltura	Altezza max infestanti /polloni	N° trattamenti	Intervallo minimo trattamenti giorni	l/ha acqua	Formulato l/ha	Note
Vite da vino e da tavola	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	28 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300 600	3,0 – 3,5 5,0	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
Pero, Melo, Drupacee, Kiwi	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni	300 600	3,0 – 3,5 5,0	Max 12,5 L/ha trattato per anno 3° trattamento post raccolta
Olivo	polloni 5 -10 cm infestanti 20-25 cm	1 – 2	150	300 400	3,0 – 3,5 4,0 – 5,0	Max 8,3 L/ha trattato per anno
Noce, Nocciolo	polloni 10-15 cm infestanti 20-25 cm	1 – 3	40 tra 1° e 2°, al ricaccio dei polloni 50 tra 2° e 3°	300 600	3,0 – 3,5 5,0	Max 12,5 L/ha trattato per anno
Agrumi	infestanti 20-25 cm	1 – 3	60	300 600	3,0 – 3,5 5,0	Max 12,5 L/ha trattato per anno
Pioppo	infestanti 20-25 cm	1 – 3	30 - 40	300 600	3,0 – 3,5 5,0	Max 12,5 L/ha trattato per anno

La dose di 3,0 litri/ha è efficace contro le infestanti negli stadi giovanili di sviluppo. Dosi di 3,5 – 4,0 litri/ha sono efficaci contro infestanti annuali o biennali con sviluppo modesto (fino a 20 – 25 cm di altezza) e in buone condizioni di vegetazione e contro polloni e germogli radicali di piante arboree. La dose di 5,0 litri/ha è necessaria contro infestanti perenni con uno sviluppo vegetativo elevato.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

L'attività del prodotto dipende dall'accurata bagnatura delle infestanti o dei polloni da disseccare. Adeguare la dose e il volume d'acqua al tipo di infestante ed al suo sviluppo, avendo cura di ottenere la massima omogeneità di distribuzione del prodotto sulla superficie vegetale. Il prodotto non è attivo sulle parti lignificate e suberificate. Piogge cadute dopo 5-6 ore dal trattamento non condizionano l'attività di GLUFOS 20.
I primi sintomi dell'effetto del trattamento si manifestano dopo 3 - 5 giorni con un ingiallimento delle parti verdi e nel volgere di 5 - 10 giorni (in funzione delle condizioni climatiche) la parte aerea dell'infestante dissecca completamente.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare il contatto con le parti verdi delle colture arboree e con le colture erbacee. Su astoni di piante arboree di età inferiore a due anni usare ugelli schermati.

INTERVALLO DI SICUREZZA - Agrumi, pero, melo, drupacee, kiwi, noce, nocciolo, vite da vino e da tavola, olivo: sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A07568

DECRETO 27 giugno 2012.

Variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons», in comune di Forni Avoltri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 giugno 2012, con la quale la società Goccia di Carnia S.p.a. con sede in Forni Avoltri (Udine), via Pierabech, 3, ha chiesto di poter variare la denominazione della sorgente dell'acqua minerale naturale «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons» in comune di Forni Avoltri (Udine) da «Fonte di Fleons» a «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1972, n. 1191 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Goccia di Carnia che sgorga dalla sorgente Fonte di Fleons nell'ambito della concessione mineraria «Stretta di Fleons» sita in comune di Forni Avoltri (Udine);

Visto il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3021-025 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione della sorgente dell'acqua minerale «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons» in comune di Forni Avoltri (Udine) da «Fonte di Fleons» a «Goccia di Carnia Sorgente di Fleons».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A07567

DECRETO 28 giugno 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 30 giugno 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 giugno 2012;

Visti i decreti dirigenziali con i quali è stata stabilita la proroga al 30 giugno 2012 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste, secondo le scadenze prefissate;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2013 la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 giugno 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2013 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 30 giugno 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà notificato alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A07569

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa di ARFIN Solution S.r.l. e APTA Immobiliare S.r.l.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (d'ora innanzi «Codice»);

Visto, in particolare, l'art. 245 del predetto Codice, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le ir-

regolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in data 6 dicembre 2010, con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del Codice, è stata disposta, su proposta dell'ISVAP, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di ARFIN - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede a Milano;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2853 in data 7 dicembre 2010, concernente la nomina, per la durata di un triennio, del dott. Angelo Cremonese, quale Commissario liquidatore di ARFIN - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Viste le sentenze del Tribunale di Milano sezione 2° civile n. 281/2012 in data 22 marzo 2012 e n. 485/2012 in data 24 maggio 2012, aventi ad oggetto la dichiarazione dello stato di insolvenza, rispettivamente, di ARFIN Solutions srl e di APTA Immobiliare srl;

Vista la lettera n. 16-12-02337/1, in data 13 giugno 2012, con la quale l'ISVAP, ai sensi dell'art. 278 del Codice, ed ai fini del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa previsto dal predetto articolo, ha trasmesso copia dell'estratto delle sopraspecificate sentenze dichiarative dello stato di insolvenza delle società APTA Immobiliare s.r.l. e ARFIN Solutions s.r.l., entrambe controllate al 100% dalla società capogruppo ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 278 del Codice in base al quale, nell'ambito del gruppo assicurativo, quando la società capogruppo sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a carico delle società del gruppo comporta l'applicazione alle stesse delle norme del capo IV del medesimo titolo del Codice, recante «liquidazione coatta amministrativa»;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere all'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa delle società APTA Immobiliare s.r.l. e ARFIN Solutions s.r.l., entrambe controllate al 100% dalla società capogruppo ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 278 del Codice è disposta la liquidazione coatta amministrativa delle società APTA Immobiliare s.r.l. e ARFIN Solutions s.r.l., controllate al 100 % dalla società capogruppo ARFIN - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa.

Roma, 27 giugno 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07689

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Agrigento dal giorno 21/05/2012 a tutta la giornata del 23 maggio 2012.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della virtualizzazione del server censuario catastale, l'Ufficio Provinciale di Agrigento non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-Legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 13 giugno 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A07783

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 28 giugno 2012.

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 181/2012).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2011, n. 101 (disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1808658), efficace sino al 30 giugno 2012;

Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato;

Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Delibera:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il Presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: DE PAOLI

12A07692

DELIBERAZIONE 28 giugno 2012.

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (Deliberazione n. 182/2012).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2011, n. 101, (disponibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1808676), efficace sino al 30 giugno 2012;

Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti del settore interessato;

Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati giudiziari già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Delibera:

di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati giudiziari correlato all'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il Presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: DE PAOLI

12A07693

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.".

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 99 del 28 aprile 2012, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 4-*ter*, alla pagina 23, seconda colonna, al secondo rigo, dove è scritto: "…di cui al comma *1* costituisce violazione…", leggasi: "…di cui al comma *4-bis* costituisce violazione…";

all'art. 2, comma 13-*ter*, alla pagina 28, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: "…ed eventi similari, *effettuati* dalle agenzie…", leggasi: "…ed eventi similari, *effettuata* dalle agenzie…";

all'art. 3, comma 3, alla pagina 37, seconda colonna, al terzo rigo, dove è scritto: "…decreto-legge 6 dicembre *2001*…", leggasi: "…decreto-legge 6 dicembre *2011*…";

all'art. 3, comma 16-*ter*, alla pagina 39, prima colonna, dal terzo rigo, dove è scritto: "…dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, *dopo il terzo periodo* è *inserito* il seguente: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e *rassegnazione* delle risorse…»", leggasi: "…dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, *è aggiunto, in fine,* il seguente *periodo*: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e *riassegnazione* delle risorse…»";

all'art. 3-*quinquies*, comma 1, alla pagina 53, seconda colonna, al quarto rigo, dove è scritto: "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale…", leggasi : "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *5ª* serie speciale…";

all'art. 3-*quinquies*, comma 6, alla pagina 54, prima colonna, all'undicesimo rigo, dove è scritto: "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale…", leggasi : "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *5ª* serie speciale…";

all'art. 3-*quinquies*, comma 7, alla pagina 54, prima colonna, dal sesto rigo, dove è scritto: "…Agli indennizzi di cui al comma 6 *dell'articolo 1* si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera *a) del medesimo articolo*.", leggasi: "…Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera *a)*.";

all'art. 3-*sexies*, comma 1, lettera *c)*, nella parte in cui viene sostituito il comma 14, lettera *b)*, alla pagina 55, seconda colonna, al terzo rigo, dove è scritto: "…di cui alla parte *I*, libro *I*, titolo VI, capi…", leggasi : "…di cui alla parte *seconda*, libro *primo*, titolo VI, capi…";

all'art. 3-*sexies*, comma 2, alla pagina 55, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: "2. le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi…", leggasi: "2. le modificazioni apportate dal comma 1 *del presente articolo* ai commi…";

all'art. 8, comma 16, lettera *e)*, alla pagina 98, seconda colonna, penultimo rigo, dove è scritto: "…ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale *e* reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.", leggasi: "…ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale *o* reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.";

all'art. 8, comma 16-*bis*), alla pagina 99, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: "16-*bis*. All'art. 4 del decreto-legge 28 *luglio* 1990…", leggasi: "16-*bis*. All'art. 4 del decreto-legge 28 *giugno* 1990…";

all'art. 13, comma 1-*bis*), alla pagina 149, prima colonna, dal quindicesimo rigo, dove è scritto: "…con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011*…", leggasi: "…con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *3 aprile 2012, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 86 del 12 aprile 2012*…".

12A07658

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2377
Yen	98,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,700
Corona danese	7,4413
Lira Sterlina	0,79650
Fiorino ungherese	287,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,2139
Nuovo leu romeno	4,5360
Corona svedese	8,6576
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5190
Kuna croata	7,4960
Rublo russo	40,4380
Lira turca	2,2527
Dollaro australiano	1,2058
Real brasiliano	2,5028
Dollaro canadese	1,2559
Yuan cinese	7,8786
Dollaro di Hong Kong	9,5968
Rupia indonesiana	11679,41
Shekel israeliano	4,8627
Rupia indiana	68,7100
Won sudcoreano	1410,37
Peso messicano	16,6403
Ringgit malese	3,9289
Dollaro neozelandese	1,5443
Peso filippino	51,806
Dollaro di Singapore	1,5697
Baht tailandese	39,138
Rand sudafricano	10,1756

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07690

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2293
Yen	97,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,536
Corona danese	7,4387
Lira Sterlina	0,79360
Fiorino ungherese	289,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,2333
Nuovo leu romeno	4,5340
Corona svedese	8,6225
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4965
Kuna croata	7,4958
Rublo russo	40,6070
Lira turca	2,2441
Dollaro australiano	1,2082
Real brasiliano	2,4948
Dollaro canadese	1,2554
Yuan cinese	7,8336
Dollaro di Hong Kong	9,5332
Rupia indonesiana	11582,42
Shekel israeliano	4,8707
Rupia indiana	68,7610
Won sudcoreano	1404,59
Peso messicano	16,5464
Ringgit malese	3,9194
Dollaro neozelandese	1,5484
Peso filippino	51,686
Dollaro di Singapore	1,5631
Baht tailandese	39,043
Rand sudafricano	10,1986

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07691

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.".

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 99 del 28 aprile 2012, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 4-*ter*, alla pagina 23, seconda colonna, al secondo rigo, dove è scritto: "…di cui al comma *1* costituisce violazione…", leggasi: "…di cui al comma 4-*bis* costituisce violazione…";

all'art. 2, comma 13-*ter*, alla pagina 28, prima colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: "…ed eventi similari, *effettuati* dalle agenzie…", leggasi: "…ed eventi similari, *effettuata* dalle agenzie…"

all'art. 3, comma 3, alla pagina 37, seconda colonna, al terzo rigo, dove è scritto: "…decreto-legge 6 dicembre *2001*…", leggasi: "…decreto-legge 6 dicembre *2011*…";

all'art. 3, comma 16-*ter*, alla pagina 39, prima colonna, dal terzo rigo, dove è scritto: "…dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, *dopo il terzo periodo* è *inserito* il seguente: "Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e *rassegnazione* delle risorse…", leggasi: "…dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è *aggiunto, in fine*, il seguente *periodo*: "Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e *riassegnazione* delle risorse…";

all'art. 3-*quinquies*, comma 1, alla pagina 53, seconda colonna, al quarto rigo, dove è scritto: "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale…", leggasi : "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *5ª* serie speciale…";

all'art. 3-*quinquies*, comma 6, alla pagina 54, prima colonna, all'undicesimo rigo, dove è scritto: "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale…", leggasi : "…nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *5ª* serie speciale…";

all'art. 3-*quinquies*, comma 7, alla pagina 54, prima colonna, dal sesto rigo, dove è scritto: "…Agli indennizzi di cui al comma 6 *dell'articolo 1* si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera *a) del medesimo articolo*.", leggasi: "…Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera *a)*.";

all'art. 3-*sexies*, comma 1, lettera *c)*, nella parte in cui viene sostituito il comma 14, lettera *b)*, alla pagina 55, seconda colonna, al terzo rigo, dove è scritto : "…di cui alla parte *I*, libro *I*, titolo VI, capi…", leggasi : "…di cui alla parte *seconda*, libro *primo*, titolo VI, capi…";

all'art. 3-*sexies*, comma 2, alla pagina 55, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto . "2. le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi…", leggasi: "2. le modificazioni apportate dal comma 1 *del presente articolo* ai commi…";

all'articolo 8, comma 16, lettera *e)*, alla pagina 98, seconda colonna, penultimo rigo, dove è scritto: "…ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale *e* reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.", leggasi: "…ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale *o* reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.";

all'art. 8, comma 16-*bis*), alla pagina 99, prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: "16-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 28 *luglio* 1990…", leggasi: "16-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 28 *giugno* 1990…";

all'art. 13, comma 1-*bis*), alla pagina 149, prima colonna, dal quindicesimo rigo, dove è scritto: "…con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011*…", leggasi: "…con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *3 aprile 2012, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 86 del 12 aprile 2012*…".

12A07784

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S./E/008115/XVJ/CE del 18 maggio 2012, di classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, la denominazione: «BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 45), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0097» del 20 settembre 2010: V categoria - gruppo «D» dell'Allegato «A»;

è rettificata come segue:

«BATTERIA DI FONTANE (massa attiva g 45), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione BAM 0589-F2-0079» del 20 settembre 2010: V categoria - gruppo «D» dell'Allegato «A»;

12A07651

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/P.A.S./E/007012/XVJ/CE del 18 maggio 2012, di classificazione di alcuni manufatti esplodenti.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, dove è scritto:

«UB9013A», «UB9013B», «UB9013C», «UB9013D», «UB9013E»,

leggasi:

«UB0913A», «UB0913B», «UB0913C», «UB0913D», «UB0913E».

12A07652

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/009622/XVJ(53) del 2.02.2012 i manufatti esplodenti denominati:

- AIRBAG GINOCCHIA 34148372 (massa attiva g 5,46);
- GENERATORE DI GAS SHI2-50 V738 (massa attiva g 5,46);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sergio Fassio, in nome e per conto della TRW Automotive Italia S.r.l. con sede amministrativa in Moncalieri (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/009624/XVJ(53) del 2.02.2012 i manufatti esplodenti denominati:

- AIRBAG LATO PASSEGGERO 34160957, CON GENERATORE DI GAS PPI3-2s C522" (massa attiva g 149,8);
- GENERATORE DI GAS PPI3-2s C522 PER AIRBAG LATO PASSEGGERO 34160957 (massa attiva g 149,8);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sergio Fassio, in nome e per conto della TRW Automotive Italia S.r.l. con sede amministrativa in Moncalieri (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.006732/XVJ(53) del 2.02.2012, i manufatti esplodenti denominati: "P/N 30903871" (massa attiva 332-362 mg) e "P/N 30903852" (massa attiva 332-362 mg) sono riconosciuti, su istanza del sig. Denaro Leonardo, titolare, in qualità di amministratore unico della società "ABL S.r.l.", della licenza di deposito di prodotti esplodenti in Pomezia (Rm), ai sensi dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/10951/XVJ/CE del 2.02.2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga - della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:
UB0622A (massa attiva g 31,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01257 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0622B (massa attiva g 31,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01257 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0622C (massa attiva g 31,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01257 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0622D (massa attiva g 31,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01257 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0928B (massa attiva g 979,20), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01433 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0928C (massa attiva g 979,20), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01433 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0928D (massa attiva g 979,20), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01433 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A;
UB0214L (massa attiva g 49,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01250 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 98,0 contenenti n. 2 unità.);
UB0214S (massa attiva g 11,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01250 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 44,0 contenenti n. 4 unità.);
UB0125A (massa attiva g 22,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01223 dell'1.06.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A, (il manufatto non può essere venduto singolarmente ma in confezioni di massa attiva pari a g 88,0 contenenti n. 4 unità.);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta U. Borgonovo S.r.l., in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 11.05.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011114/XVJ(53) del 2.02.2012, i manufatti esplodenti denominati:

- "TONANTE AMICONI" *(massa attiva g 18,00)*
- "BIG TONANTE AMICONI" *(massa attiva g 31,00)*
- "MAXI TONANTE AMICONI" *(massa attiva g 53,50)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Amiconi Mario, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di manufatti esplosivi nell'esercizio sito in loc. Belvedere nel Comune di Cerchio (AQ), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002985/XVJ(53) del 2.02.2012, il manufatto esplodente denominato: "FERMATA A8 GIORNO SENATORE 130" (massa attiva 1630,0) è riconosciuto, su istanza del sig. Senatore Carmine, titolare della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta "SENATORE CARMINE" sita in Loc. San Martino – Cava De' Tirreni (SA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/005423/XVJ(53) del 2.07.2012 i manufatti esplodenti denominati:

- GAS GENERATOR TED 3 (massa attiva g 0,050);
- GAS GENERATOR TED 4 (massa attiva g 0,180);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Monetti Carlo, in nome e per conto della Monetti S.r.l. con sede in Orbetello (GR), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/0010845/XVJ/CE del 2.07.2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Alessi Gloriano, institore della società Alessi s.r.l. con sede in Appignano del Tronto,via Roma n. 36, titolare della licenza di vendita e di deposito di artifici pirici di IV e V categoria, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- 301 MAGNOLIA (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0487 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 302 LILY (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0487 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 303 NEW BILLY (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0487 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 304 STONE (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0488 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 305 DIESEL (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0488 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 306 THE WHO (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0488 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 307 THE ROAD (massa attiva g 128,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0488 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 321 LILY (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0489 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 322 NEW BILLY (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0489 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 323 KRIMINAL (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0489 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 324 DEE JAY (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0489 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";
- 325 TIGRE (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0489 del 15.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A";

- 326 OLD MAIL (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 327 DENVER (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 328 YUMA (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 329 RED DAVIL (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 330 MEMORY (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 331 GLORIA (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0490 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 332 SPARTACUS (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 333 PECOS BILL (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 334 GRINGOS (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 335 PLANET HOLLYWOOD (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 336 DIANEK (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 337 SETTEMBRE (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 338 FURORE (massa attiva g 160,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0491 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 339 QUO VADIS (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 339A QUO VADIS (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 340 VICHINGHI (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 340A VICHINGHI (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 341 BOLERO (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 341A BOLERO (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 342 RED SHADOW (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 342A RED SHADOW (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 343 AMARCORD (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 343A AMARCORD (massa attiva g 275,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0492 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 366 LILY (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0493 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 367 FIRE FLY (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0493 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 368 FOLLIA (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0493 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 369 CLIPPER (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0493 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 370 EASY RIDER (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0494 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 371 TOTEM (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0494 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 372 REVOLUTION (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0494 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 373 DESPERADOS (massa attiva g 230,40), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0494 del 10.04.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 374 AMAMI (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 374A AMAMI (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 375 MOULIN ROUGE (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 375A MOULIN ROUGE (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 376 EXODUS (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 376A EXODUS (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 377 RED SHADOW (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 377A RED SHADOW (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 378 POLVERE DI STELLE (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 378A POLVERE DI STELLE (massa attiva g 396,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0495 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 501 NEW WILD BILLY (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 502 MAGNOLIA (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 503 MESCALEROS (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 504 TEXAS KID (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 505 TIGRE (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 506 FOLLIA (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 507 FORT BUFFALO (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM0163-F2-0496 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 508 OKLAHOMA (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 509 LAS VEGAS (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 510 SUPER (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 511 BANDIDOS (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 512 TUAREG (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 513 WHITE HORSE (massa attiva g 313,60), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0497 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 514 GLI SPIETATI (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 514A GLI SPIETATI (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 515 I SENZA NOME (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 515A I SENZA NOME (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 516 FIUME ROSSO (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 516A FIUME ROSSO (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 517 RED SHADOW (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 517A RED SHADOW (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 518 EVERGREEN (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 518A EVERGREEN (massa attiva g 499,8), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163- F2-0498 del 15.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- CS2102 (massa attiva g 0,22), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione PA 1395-0211/2011-IT del 3.11.2011: V categoria gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- CS2103 (massa attiva g 0,35), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione PA 1395-0211/2011-IT del 3.11.2011: V categoria gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- CS2104 (massa attiva g 0,45), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione PA 1395-0211/2011-IT del 3.11.2011: V categoria gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-1 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-2 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-3 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-4 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-5 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-6 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-7 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-8 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-9 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-10 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 410-6 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-7 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-8 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-9 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-10 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-11 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-12 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-13 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-14 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-15 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-16 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-17 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-18 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-19 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-20 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-21 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-22 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 410-23 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-24 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-25 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-26 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-27 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-28 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-29 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-30 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-31 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-32 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-33 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-34 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-35 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-36 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-37 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-38 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-39 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-40 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 31.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

- 410-41 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-42 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-43 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-44 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-45 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 410-46 APOLLO 9 (massa attiva g 16) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0967 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 292 VULCANO ETNA (massa attiva g 210,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0969 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A”;
- 293 VULCANO STROMBOLI (massa attiva g 210,0), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione LOM 0163-F2-0969 del 25.05.2012: V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A”;
- 400 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 7) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 400-2 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 2,8) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 400-3 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 5) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 400-4 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 6) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 400-5 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 8,5) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;
- 400-7 CANDELA ROMANA 20 GETTI (massa attiva g 14) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO 1170-F2-01483 dell’11.06.2012: V categoria – gruppo “C” dell’Allegato “A”;

Tutti i sopraindicati manufatti sono prodotti, in accordo al certificato n. LOM 12PIRO7310 rilasciato dal LOM Laboratorio Oficial J.M Madariaga in data 31.05.2012, fatta eccezione per quelli denominati “CS2102”, “CS2103” e “CS2104” che sono prodotti, in accordo al certificato n. PA 1395 – E 002/2011-IT, rilasciato dall’ente notificato Konstrukta in data 3.11.2011, presso la “Chinasky Pyrotechinics Co., LTD., Liuyang, Hunan – Cina.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009837/XVJ/CE del 14.06.2012, i prodotti esplodenti di seguito elencati sono classificati, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (MI) – loc. Cascina Draga della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nelle categorie dell'Allegato "A" al Reg. del citato Testo Unico, come indicato accanto a ciascun manufatto:

- UB0229A (massa attiva g 25,36), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F2-01204 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0229B (massa attiva g 25,36), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F2-01204 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0229C (massa attiva g 25,36), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01204 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0229D (massa attiva g 25,36), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01204 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 3 unità);
- UB0232A (massa attiva g 27,93) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01204 del 21.12.2011: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 2 unità);
- UB0241A (massa attiva g 450,00) categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F3-01253 del 27.01.2012: IV categoria dell'Allegato "A";
- UB0241B (massa attiva g 450,00) categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01253 del 27.01.2012: IV categoria dell'Allegato "A";
- UB0241C (massa attiva g 450,00), categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01253 del 27.01.2012: IV categoria dell'Allegato "A";
- UB0241D (massa attiva g 450,00) categoria 3 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170- F3-01253 del 27.01.2012: IV categoria dell'Allegato "A";
- UB0121A (massa attiva g 33,00) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01244 del 25.01.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 6 unità);
- UB0124A (massa attiva g 1,35) categoria 1 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F1-01258 del 03.02.2012: V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 10 unità);
- UB0401A (massa attiva g 0,93) categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione AIDICO CERTIFICACION S.L. 1170-F2-01418 del 11.05.2012: V categoria – gruppo "C" dell'Allegato "A" (il prodotto deve essere venduto in confezione contenente n. 12 unità);

I sopraindicati manufatti devono essere fabbricati dalla medesima ditta "U. Borgonovo S.r.l.", in accordo al certificato n. 1170/PAD/E.01269 rilasciato dall'AIDICO CERTIFICACION S.L. in data 11.05.2012.

Le etichette dei prodotti in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A07653

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e religione «S.I.C.A.R. - Solidarietà, Integrazione, Cooperazione, Annuncio, Reciprocità», in Nola.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto e religione "S.I.C.A.R. - Solidarietà, Integrazione, Cooperazione, Annuncio, Reciprocità", con sede in Nola (Napoli).

12A07659

Soppressione della Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù in Panfilo, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene soppressa la Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù in Panfilo, con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A07660

Approvazione del trasferimento di sede dell'ente Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene approvato il trasferimento della sede dell'ente Provincia di San Tommaso d'Aquino in Italia da Napoli a Sant'Anastasia (Napoli).

12A07661

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 8 maggio 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Integrazione al decreto 18 luglio 2003 relativo all'istituzione di una banca dati per la copertura assicurativa agevolata.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 - serie generale - del 5 luglio 2012).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Elenco integrativo dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, zootecniche e costi di smaltimento delle carcasse per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2012.».

12A07649

Comunicato relativo alla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2012).

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopra indicato Supplemento ordinario, all'art. 1, comma 40, capoverso art. 7, alla pag. 7 prima colonna, al comma 7, ultimo rigo, dove è scritto: «...lettere *a) e b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.», leggasi: «...lettere *a)*, *c) ed e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

12A07720

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-163) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00